

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (I^a SEZIONE).

(6 aprile 1925 — Ricorrenti Grillo ed altri).

Emigrazione - Istigazione ad emigrare - Truffa - Caratteri differenziali - Avviamento in porti esteri o in porto diverso da quello dove intendesi recare (Cod. pen., art. 413 e 416; L., t. u., 13 novembre 1919, n. 2205, art. 14),

Il reato di fraudolenta istigazione ad emigrare presuppone l'induzione di qualcuno ad emigrare, mentre quello di truffa può avverarsi quando l'agente con inganno si procuri un indebito profitto da chi sia già disposto a emigrare.

La legge speciale, poi, precede l'ipotesi di chi induce un cittadino a prendere imbarco in porti esteri ovvero lo avvii a paese estero diverso da quello dove intende recarsi, ingannandolo con false notizie, e in questo reato si prescinde dalla circostanza se la vittima fosse già disposta ad emigrare e dal danno effettivo.

La Corte: — ... Osserva, sui motivi primo e secondo del Grillo, primo dei Romano e primo e secondo del Marino, che la fraudolenta istigazione a emigrare (art. 416 cod. pen.), oltre gli altri elementi (dolo, fine di lucro, sia o meno raggiunto, inganno con addurre fatti inesistenti o con false notizie), presuppone l'induzione di qualcuno a emigrare, nel senso che quegli prenda la determinazione che prima non aveva di emigrare.

E questo reato si distingue dall'altro vero e proprio della truffa, che può avverarsi quando l'agente con inganno (diverso da quello altrove specificatamente considerato) si procuri un indebito profitto da chi sia già disposto a emigrare (art. 413 cod. penale).

Speciali disposizioni ben presto si ravvisarono insufficienti a reprimere tutte le frodi agli emigranti, perchè questi furono vittime di altri inganni che i truffatori, a causa dei molto lauti, quanto facili, guadagni, escogitarono per esimersi dalle sanzioni penali; epperò furono esplicitamente prevedute altre forme delittuose, tra le quali basti ricordare quella dell'art. 14 regio decreto

13 novembre 1919, n. 2205, conforme all'art. 24 legge 2 agosto 1913, n. 1075.

Esso punisce chi, a fine di lucro, induce un cittadino a prendere imbarco in porti esteri, ovvero lo avvii a paese estero diverso da quello dove intende recarsi, ingannandolo con false notizie.

Di modo che, per la consumazione del reato, l'inganno deve essere effetto delle false notizie, che ben possono consistere nelle mendaci assicurazioni all'emigrante che, andando a imbarcarsi all'estero o andando in paese estero limitrofo agli Stati Uniti, per es., sia facile eludere le prescrizioni del Governo italiano e degli Stati Uniti e immigrare colà.

Per il reato non ha influenza la circostanza se il cittadino fosse già disposto a emigrare o fosse stato indotto dal truffatore; ma basta che siasi determinato a recarsi: 1° al porto estero, dove egli non ha la protezione delle leggi nazionali sull'emigrazione e il soggetto attivo del reato si sottrae agli obblighi di detta legge; 2° ovvero a paese diverso dalla reale destinazione, perchè dopo gli è sempre disagiata raggiungere questo.

E la suddetta determinazione bene si può argomentare dal fatto che l'emigrante siasi dal suo Comune allontanato e munito del biglietto del viaggio indicato dal truffatore.

Del resto, nemmeno è elemento essenziale il danno effettivo, non essendo indicato. Comunque, esso è implicito nel fatto stesso, giacchè d'ordinario un emigrante che si faccia ingannare, come si è detto, ben presto deve ritornarsene in patria dopo disagi e sacrifici, anche pecuniari, senza avere raggiunto il proprio scopo. E danni ne risente anche se (con limitata furberia) riesce a non consegnare la somma, che è nelle mire del truffatore, perchè in ogni caso è partito dal suo paese e si è recato altrove, dove alle spese precedenti aggiunse altre per il suo truffatore.

Posto ciò, la sanzione dell'art. 14, capov., legge sulla emigrazione, siccome richiama l'art. 416, e anche perchè con questo ha comuni lo scopo e diversi elementi materiali, deve considerarsi qual'è, un'altra forma di fraudolenta istigazione a emigrare...

Per questi motivi, rigetta il ricorso.